

Fonte:

Armando Saitta, *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875)* Milano, Giuffr  1975, pp. 577-584, 624 – 631.

Charte octroy�e (1814)	Carta Costituzionale del 14 agosto 1830.
Art. 1. I Francesi sono eguali davanti alla legge, quali che siano i loro titoli e il loro rango .	<i>Medesimo testo</i>
Art. 2. Contribuiscono indistintamente, in proporzione dei loro beni, ai carichi dello Stato.	<i>Medesimo testo</i>
Art. 3. Sono tutti egualmente ammissibili agli impieghi civili e militari. [Cfr. art. 71. “La nobilt� antica riprende i suoi titoli. La nuova conserva i propri. Il Re crea dei nobili a volont�; ma non accorda loro se non delle prerogative e degli onori, senza alcuna esenzione dai carichi e dai doveri della societ�].	<i>Medesimo testo</i>
Art. 4. Parimenti garantita � la loro libert� individuale, non potendo alcuno essere posto sotto accusa n� arrestato se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta.	<i>Medesimo testo</i>
Art 5. Ognuno professa la propria religione con una libert� eguale ed ottiene per il proprio culto la stessa protezione.	<i>Medesimo testo</i>

<p><u>Art. 6. Tuttavia la religione cattolica, apostolica e romana è la religione dello Stato.</u></p>	<p><i>Soppresso.</i></p>
<p>Art. 7 – Solo i ministri della religione cattolica, apostolica e romana, e quelli degli altri culti cristiani ricevono degli stipendi dal Tesoro regio.</p>	<p>Art. 6 I ministri della religione cattolica, apostolica e romana, <u>professata dalla maggioranza dei Francesi</u>, e quelli degli altri culti cristiani ricevono degli stipendi dal Tesoro regio</p>
<p>Art. 8.- I francesi hanno il diritto di pubblicare e di fare stampare le loro opinioni, <u>conformandosi alle leggi che devono reprimere gli abusi di questa libertà.</u></p>	<p>Art 7. .- I francesi hanno il diritto di pubblicare e di fare stampare le loro opinioni, <u>conformandosi alle leggi. La censura non potrà mai essere ristabilita.</u></p>
<p>Art. 9. – Tutte le proprietà sono inviolabili, non escluse quelle chiamate <i>nazionali</i>, non ponendo la legge alcuna distinzione tra di esse</p>	<p><i>Art. 8. Medesimo testo</i></p>
<p>Art. 13. – La persona del re è inviolabile e sacra. I suoi ministri sono responsabili. Il Potere esecutivo appartiene solo al Re.</p>	<p><i>Art. 12. Medesimo testo</i></p>
<p>Art. 14 – Il Re è il Capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, provvede alle nomine per tutti gli impieghi dell' amministrazione pubblica, <u>e fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi e la sicurezza dello Stato.</u></p>	<p><i>Art. 13.– Il Re è il Capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio, provvede alle nomine per tutti gli impieghi dell' amministrazione pubblica, e fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l'esecuzione delle leggi, <u>senza poter mai né sospendere le leggi stesse, né dispensare dalla loro esecuzione.</u> Tuttavia solo in virtù di <u>una legge una truppa straniera</u></i></p>

	potrà essere ammessa al servizio dello Stato.
Art. 15. – Il Potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Re, dalla Camera dei pari e dalla Camera dei deputati dei dipartimenti	Art. 14. – Il Potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Re, dalla Camera dei pari e dalla Camera dei deputati
Art. 16. – Il re propone la legge [...]	Art. 15. –<u>La proposta delle leggi appartiene al Re, alla Camera dei pari e alla Camera dei Deputati.</u>
Art. 18. – L’intera legge deve essere discussa e votata liberamente dalla maggioranza di ciascuna delle due Camere.	Art. 16 Ogni legge deve essere discussa e votata liberamente dalla maggioranza di ciascuna delle due Camere.
Art. 19 – La Camere hanno la facoltà di supplicare il re di proporre una legge su un qualsivoglia oggetto e d’indicare ciò che sembra loro conveniente che la legge contenga [...]	<i>Soppresso. Cfr. sopra, art. 15.</i>
Art 27 – La nomina dei pari di Francia spetta al Re. Il loro numero è illimitato: egli può variarne le dignità, <u>nominarli a vita o renderli ereditari</u> a sua volontà.	<i>Art. 23. Medesimo testo [Ma l’art. 68 prometteva un riesame dell’articolo 23 nella sessione del 1831. Difatti la legge del 29 dicembre 1831 limitò la scelta del re ad un preciso elenco di “notabilità”, e aggiunse che “<u>La loro dignità è conferita a vita e non è transmissibile per diritto di eredità</u>”</i>
Art. 38 .- Nessun deputato può essere ammesso alla Camera, <u>se non ha l’età di quarant’anni</u> , e non paga un contributo diretto di mille franchi....	Art. 32 .- Nessun deputato può essere ammesso alla Camera, <u>se non ha l’età di trent’anni</u> e non riunisce gli altri requisiti determinati dalla legge.
Art. 40- Gli elettori che concorrono alla nomina dei deputati non possono avere diritto di voto se non pagano un contributo diretto di trecento fran-	Art. 24. Nessuno è elettore se ha meno di <u>venticinque anni</u> e se non riunisce gli altri requisiti determinati dalla legge.

chi, e se hanno meno di <u>trent'anni</u>	
	Art. 67 La Francia riprende i suoi colori. In avvenire, non sarà portata altra coccarda che quella tricolore.